



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 33 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 14 APRILE 2009.**

**OGGETTO: COMUNE DI MOLFETTA C/ CALO' ANGELA MARIA – APPELLO AL
C.D.S. AVVERSO SENTENZA TAR N. 603/2009, CHE HA IMPOSTO AL
COMUNE IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA OCCUPAZIONE
ILLEGITTIMA SUOLI DEL P.E.E.P. DEL 1980 - NOMINA AVVOCATO
DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.03.2009 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **17 aprile 2009** al **02 maggio 2009**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con ricorso n. 1776/2008, notificato a questo Ente in data 20.11.2008 e proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari, la Sig.ra Calò Angela Maria, agendo c/ il Comune di Molfetta chiedeva, in via cautelare, ovvero adottarsi il provvedimento di cui all'art. 43 del T.U. 327/2001, il risarcimento del danno sia con riferimento alla perdita di proprietà dei suoli in catasto al fg. 17, p.lle 1116, 1257, 1300 e 1301, sia con riferimento al mancato utilizzo degli stessi, con termine ai sensi dell'art. 35 D.Lvo n. 80/2001, nonché la condanna dell'Ente alle spese processuali;
- la ricorrente assumeva che per i suddetti suoli ubicati in Molfetta alla Contrada Pedata d'Orlando (contrariamente a quanto avvenuto per le p.lle 1344, 1345 e 1346, trasferite con l'atto di cessione bonaria) non veniva emanato alcun provvedimento espropriativo, sicché l'occupazione diveniva illegittima per decorrenza dei termini;
- che le cooperative assegnatarie realizzavano i relativi fabbricati ad uso abitativo determinando la trasformazione radicale degli stessi con l'irreversibile destinazione all'opera pubblica (delib. G.C. n. 346/80 di adozione Piano per l'Edilizia Economina Popolare – approvato con delib. G.R. n. 11592/81);
- la III Sezione del TAR adito, con sentenza n. 603/2009, ha accolto il ricorso e condannando l'Ente al risarcimento del danno come indicato nella motivazione della stessa, nonché al pagamento delle spese processuali;
- di tanto ha reso edotta la P.A. l'Avv. Maria Rosaria Larizza (difensore del Comune, giusta det. dir. n. 108/08) che, con missiva prot. n. 18376 del 30 marzo 2009, ha evidenziato che il TAR accogliendo la tesi del Consiglio di Stato secondo cui l'espropriazione non seguita da decreto di esproprio darebbe luogo ad un illecito permanente legittimando la parte a richiedere, in ogni tempo, l'indennità di esproprio e il risarcimento da occupazione illecita, rischia di riaprire vicende che si ritenevano ormai coperte da prescrizione con i conseguenti oneri (incalcolabili) a danno delle amministrazioni, sottolineando - comunque - l'opportunità di impugnare la sentenza al Consiglio di Stato anche se la tesi prevalente seguita dalla giurisprudenza amministrativa è quella di ritenere immediatamente applicabili i principi della CEDU che consentono la privazione del diritto dominicale per pubblica utilità solo se seguito da un equo ristoro;
- a detta tesi, continua l'avvocato, si contrappongono tuttavia quelle della Corte di Cassazione poiché ritengono che la normativa contenga uno sbarramento ineludibile nell'art. 57 del T.U. approvato con il DPR n. 327/2001 secondo cui la nuova normativa non si applica *“ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data”*
- la sentenza de qua appare alquanto immotivata sia perchè non sembra affatto considerare le argomentazioni contrarie - riportate dalla memoria difensiva - anche di una parte della giurisprudenza amministrativa, sia perché sorvola la questione relativa all'applicabilità delle norme CEDU che, secondo la Corte Costituzionale,

costituiscono norme interposte la cui applicabilità non è immediata ma passa attraverso il filtro del Giudice Costituzionale;

- ciò significa che l'art. 57 del T.U. applicato al caso in questione impedirebbe di considerare come illecito permanente il comportamento dell'amministrazione che, pur avendo espropriato, non ha indennizzato il proprietario mentre sarebbe coperta da prescrizione ogni richiesta indennitaria o risarcitoria e che, per ritenere applicabile l'art. 57, la ricorrente dovrebbe proporre la questione al Giudice Costituzionale per abolirne lo sbarramento temporale;

Ritenuto necessario, recependo il principio enunciato dal Ns. legale difensore, proporre appello avverso la prefata sentenza TAR n. 603/2009 dinanzi al C.d.S., al fine di far valere le ragioni del Comune stesso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al C.d.S. l'acconto sia di € 2.500,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi in appello dinanzi al C.d.S. avverso la sentenza TAR correlata al giudizio instaurato dalla Sig.ra Calò Angela Maria, come meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia**

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Ritenuto, altresì, di procedere a confermare quale rappresentante e difensore dell'Ente l'Avv. Maria Rosaria Larizza, abilitato alle magistrature superiori, con procedura d'urgenza attesa la imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse.
- 2) di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 603/2009, resa dalla III Sez. del TAR Puglia – Bari, correlata al ric. n. 1776/2008 proposto dalla Sig.ra Calò Angela Maria, meglio descritto in premessa.
- 3) Di confermare, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Maria Rosaria Larizza, con studio in Molfetta, alla Via Cap. de Candia n. 26.
- 4) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 6) Di stabilire l'obbligo per i legali di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Enzo Roberto Tangari**
